

ACCORDO

PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI A FAVORE DEGLI APPRENDISTI





Bolzano, addì 15.02.2011,

tra

- **L'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI CNA/SHV** rappresentata dal Presidente Claudio Corrarati, dal Presidente dell'Unione delle Costruzioni/CNA geom. Emilio Corea, assistiti dal Segretario Rag. Giuseppe Salvadori, dal Vice Günther Schwienbacher e dal Segretario dell'Unione delle Costruzioni/CNA Arch. Gianni Sarti e dal signor Roberto Santini

e

- la **FENEAL/UIIL/SGK** rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio e dai Sigg. Michele Pavan, Heinrich Zelger e Artan Mullaymeri;
 - la **FILCA/CISL/SGB Bau** rappresentata dal Segretario Generale Georg Plaickner e dai Segretari generali aggiunti Heinrich Federspieler e Michael Raveane, dal sig. Arcangelo Ruffino e dalla signora Wilma Huber;
 - la **FILLEA/CGIL/AGB** rappresentata dal Segretario Generale Stefano Parrichini e dal sig. Giuseppe Terranova e dalla signora Irmgard Gamper;
 - Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund - ASGB BAU, rappresentata dal Segretario signor Werner Blaas e dal sig. Friedrich Oberlechner;
- ⇒ visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 1° ottobre 2004;
- ⇒ visto l'accordo del 23 luglio 2008 di rinnovo del suddetto CCNL, ed in particolare le ivi previste prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

si stipula

il seguente accordo.


A partire del 1° gennaio 2011 gli apprendisti operai, regolarmente iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, di un trattamento economico equivalente a quello della Cassa Integrazione Guadagni (nei limiti della misura massima dell'80% e ferma restando l'applicazione dei massimali di legge previsti annualmente per l'istituto in parola). La prestazione rimarrà interamente a carico dell'impresa presso la quale l'apprendista risulta in forza al momento della sospensione lavorativa.

In deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del 23.07.2008, è pertanto sospeso il contributo del 1% della retribuzione percepita dall'apprendista, previsto a carico delle imprese edili artigiane, che impieghino o meno lavoratori con contratto di apprendistato, salvo accordi seguenti e futuri.

Per tutto quanto qui non esplicitamente previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel CCNL 23.07.2008 in materia di prestazioni aggiuntive agli apprendisti.

Letto, confermato e sottoscritto

per CNA/SHV



per FeNEAL-UIL/SGK




per FILCA-CISL/SGB




FILCA SGB CISL
39100 BOLZANO - BOZEN
Via Siemens 23 Str.
Tel. 0471/800744

per FILLEA-CGIL



per ASBG BAU



ASBG BAU
Bündersgasse 39, 39100 Bolzano
Tel. 0471/2318200